

Udine, 7 luglio 2020

Oggetto: Novità fiscali da luglio 2020 – ANF dal 01.07.2020 al 30.06.2021 – Limite pagamento in contanti – Fruizione delle ferie ed ammortizzatori sociali

Circolare numero 030/2020

In breve

Nell'approfondimento diamo evidenza di una serie di novità fiscali entrate in vigore a luglio 2020:

- auto in uso promiscuo;
- modifica del c.d. bonus Renzi;
- abbassamento del limite del pagamento in contanti.

Con l'occasione viene fornito un riepilogo circa la disciplina della:

- gestione degli assegni per il nucleo familiare ANF;
- gestione dei rimborsi provenienti da 730;
- gestione della fruizione delle settimane minime di ferie.

Approfondimento

Auto in uso promiscuo

Come è noto, nell'ipotesi di concessione di autovetture in uso promiscuo a dipendenti e/o amministratori, ossia di autovetture aziendali attribuite per ragioni di lavoro lasciate nella disponibilità del dipendente e/o amministratore anche a fini personali, è necessario quantificare il valore in natura del *benefit* da inserire a cedolini paga quale retribuzione "virtuale" sulla quale applicare contributi ed imposte sia a carico del lavoratore che a carico dell'azienda. Il valore del *benefit* varia in funzione delle caratteristiche dell'autoveicolo concesso in uso e viene modificato di anno in anno.

In base all'art.1 co.633 L.160/2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, il valore del *benefit* continua ad essere applicata nella percentuale del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI.

Per le vetture immatricolate successivamente al 1° gennaio 2020 e concesse in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale di cui sopra varia in funzione del livello di emissione di anidride carbonica (g/km di CO₂). Normalmente i valori di emissione sono riportati nel libretto di circolazione dell'autovettura.

Di seguito la tabella riepilogativa:

data immatricolazione	"data contratto"	percentuale su 15.000 Km annui	emissione CO2
fino al 31.12.2019	non rilevante	30%	non rilevante
dal 01.01.2020	fino al 30.06.2020	30%	non rilevante
dal 01.01.2020	dal 01.07.2020	25% 30% 40% (50% da 2021) 50% (60% da 2021)	fino a 60 g/km oltre 60 g/km fino a 160 g/km oltre 160 g/km fino a 190 g/km oltre 190 g/km

Va segnalato che ad oggi non è chiaro cosa si debba intendere per "data contratto": secondo alcuni interpreti si intende la data di assegnazione del veicolo al dipendente e/o amministratore, secondo altri è la data del contratto di acquisto / leasing / noleggio / ecc. con cui l'azienda ha acquisito la disponibilità del veicolo.

In attesa dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate l'interpretazione più convincente pare essere quella che per data contratto si intenda la data di assegnazione al dipendente che può essere contenuta nel contratto di assunzione ovvero in documento separato.

Sostituzione del c.d. bonus Renzi

Come è noto l'importo del c.d. bonus Renzi è pari a 960 euro all'anno (circa 80,00 euro al mese in funzione dei giorni di detrazione). Tale somma si riduce progressivamente fino ad azzerarsi per i redditi compresi tra i 24.600 ed i 26.600 euro.

A partire dal mese di luglio 2020 il c.d. bonus Renzi viene abrogato e sostituito da due provvedimenti:

- un *trattamento integrativo del reddito* pari a 600 euro per l'anno 2020 e 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021. Tale trattamento compete ai contribuenti con reddito non superiore ai 28.000 euro l'anno;
- una *nuova detrazione IRPEF*. Tale trattamento compete ai contribuenti con reddito complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro l'anno. L'importo della detrazione è decrescente al crescere del reddito: è pari a 100 euro al mese per redditi pari a 28.000 euro e si riduce progressivamente fino ad azzerarsi con redditi pari a 40.000 euro.

Le nuove misure competono ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati. Il *trattamento integrativo del reddito* pari a 100 euro mensili, esattamente come il bonus Renzi, non compete ai c.d. incapienti, ovvero a coloro che, a ragione dell'esiguità del reddito percepito nell'anno, non sono soggetti a prelievo fiscale.

Il DL 34/2020 (c.d. DL rilancio) ha previsto l'erogazione sia del c.d. bonus Renzi (fino a giugno 2020) sia del trattamento integrativo pari a 100 euro (da luglio in avanti) anche ai lavoratori dipendenti che risultino incapienti a ragione della fruizione di ammortizzatori sociali.

Le effettive modalità di applicazione del nuovo trattamento integrativo al reddito e della nuova detrazione devono ancora essere oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Pagamenti in contanti

Come è noto (cfr. nostra Circolare 016/2018) a partire dal 1° luglio 2018 il pagamento delle retribuzioni deve essere fatto con strumenti di pagamento tracciabili (assegni, bonifici, bancomat, carta di credito, ecc.). Risultavano esclusi da tale previsione specifica i datori di lavoro domestico, le pubbliche amministrazioni nonché – come precisato con nota dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro – i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti di lavoro di natura occasionale.

Dal 1° luglio 2020 il tetto massimo di spesa in contanti per acquisto di beni e servizi è sceso a 1.999,99 euro, limite che verrà ulteriormente abbassato a 999,99 euro dal 1° gennaio 2022. Tali limiti si applicano in generale all'acquisto di beni e servizi, si ritiene pertanto che la limitazione operi anche con riferimento al pagamento della retribuzione nella pubblica amministrazione, al lavoro domestico, ai tirocini, alle borse di studio e ai rapporti di natura occasionale.

Assegni per il nucleo familiare (ANF)

Come è noto, a partire dallo scorso anno, gli assegni per il nucleo familiare (ANF) vengono riconosciuti solo a seguito di domanda presentata esclusivamente in via telematica all'Inps dai lavoratori. Con la retribuzione di giugno 2020 verranno erogati, per l'ultimo mese, gli ANF a tutti i dipendenti che ne hanno già fatto richiesta per il periodo 01.07.2019 - 30.06.2020.

Al fine di fruire della prestazione ANF per il periodo 01.07.2020 - 30.06.2021 è necessario che i lavoratori – come fatto lo scorso anno – rinnovino la domanda all'Inps attraverso un Patronato oppure utilizzando il proprio Pin Inps dispositivo.

Gli ANF riferiti alla mensilità del mese di luglio e successive potranno quindi essere erogati ai soli lavoratori per i quali l'Inps abbia validato la domanda presentata e messo a disposizione del datore di lavoro il flusso informatico contenente i dettagli di erogazione.

Assistenza fiscale a debito o a credito (Modelli 730/4)

Come è noto con il modello 730 i CAF o i professionisti incaricati provvedono ad effettuare il calcolo delle imposte dovute dai contribuenti. Il risultato derivante può comportare, per questi ultimi, rimborsi (somme a credito) o trattenute (somme a debito). L'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti d'imposta i prospetti di liquidazione dei modelli 730 (modelli 730/4).

Il sostituto d'imposta deve provvedere ai rimborsi o alle trattenute a decorrere dal primo stipendio utile e comunque a partire dal mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Quest'anno, a ragione dei rallentamenti conseguenti all'emergenza Covid19, tutte le operazioni di conteggio delle imposte risultano rallentate tanto che anche il termine ultimo per la trasmissione del modello 730, ordinariamente fissato al 23 luglio, è slittato al 30 settembre.

Segnaliamo che lo Studio inizierà le operazioni di conguaglio dei modd. 730/4 a partire dalla retribuzione afferente al mese di luglio 2020. Rammentiamo che, qualora il totale delle ritenute IRPEF operate nel mese su tutti i dipendenti dell'azienda non fosse sufficientemente capiente per coprire integralmente i rimborsi delle somme a credito, le disposizioni vigenti prevedono una restituzione mensile pro quota.

Considerata la riduzione delle retribuzioni collegata all'utilizzo degli ammortizzatori sociali è probabile che i casi di incapienza nella restituzione siano più frequenti che in anni passati, pertanto è possibile che i lavoratori non si vedano restituire i crediti integralmente nel cedolino di luglio ma possano riceverli in più tranches anche nei mesi seguenti.

Fruizione delle ferie ed ammortizzatori sociali

L'argomento di cui al titolo è stato oggetto di varie nostre circolari soprattutto per analizzare l'eventuale obbligo e/o l'opportunità di fruire le ferie arretrate prima di ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Torniamo sull'argomento per ricordare che la durata delle ferie è stabilita dalla legge. In particolare il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Le 4 settimane costituiscono, pertanto, il periodo feriale che ordinariamente dovrebbe essere fruito nell'anno.

Vi possono essere situazioni che – nei fatti – impediscono la fruizione dell'intero periodo, infatti la legge prevede esplicitamente che tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

I principi sopra enunciati non vengono sospesi a ragione della fruizione degli ammortizzatori sociali, fatto salvo il fatto che la sospensione dell'attività lavorativa di fatto riduce anche la maturazione delle ferie. In conseguenza consigliamo le aziende di mantenere fermo il principio delle due settimane di ferie minime da fruire, preferendo comunque una fruizione completa per tutte e 4 le settimane obbligatorie per legge.